Art. 27
Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 13 giugno 2004, salva una eventuale estensione sino a tutto il 27 giugno 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne per le elezioni comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, con altre consultazioni elettorali europee, regionali o comunali saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano a consultazioni elettorali provinciali e comunali ulteriori rispetto a quelle dei comuni e delle province riportati nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, che per fatti sopravvenuti si svolgeranno nel mese di giugno 2004.

Art. 28
Adeguamento delle disposizioni della delibera n. 42/04/CSP

1. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento al periodo residuo della campagna per l'elezione del sindaco e dei consigli dei comuni della Provincia di Trento di cui alla delibera n. 42/04/CSP del 24 marzo 2004 si applicano le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, di cui al presente provvedimento, con efficacia sino a tutto il 9 maggio 2004, salva una eventuale estensione sino a tutto il 23 maggio 2004 in relazione a votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel *sito web* della stessa Autorità: *www.agcom.it.*

Roma, 14 aprile 2004

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
GLORIA MARIA CALLARI

Nota

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 24, all'art. 9, comma 2, le parole: "*all'art. 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*"; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 59/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione autonoma della Sardegna fissata per i giorni 12 e 13 giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 33, all'art. 9, comma 2, le parole: "*all'art. 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*" e le parole: *"lettere a) e b)"* sono sostituite dalle seguenti: *"lettere a), b) e c)"*; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

Comunicato di rettifica

relativo alla deliberazione n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004 concernente *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004"*

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004:

pagina 40, all'art. 3, comma 1, le parole: *"lettere b) e c)"* sono sostituite dalle seguenti: "*lettera b)*"; pagina 42, all'art. 9, comma 2, le parole: *"all'art. 1"* sono sostituite dalle seguenti: "*all'art. 2, comma 1*"; pagina …. , all'art. 14, comma 1, le parole: *"presentazione delle candidature"* sono sostituite dalle seguenti: *"convocazione dei comizi elettorali"*.

PROCEDURE INTERNE AVENTI RILEVANZA ESTERNA

DELIBERA N. 334 /03/CONS
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRIBUITE ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COMP/M.2876 DEL 2 APRILE 2003 (NEWSCORP/TELEPIÙ)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 17 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, commi 6 e 11;

VISTO il nuovo quadro normativo europeo in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, ed in particolare la direttiva 2002/21/CE, che istituisce il nuovo quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, e la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime;

VISTA la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M 2876 - NewsCorp/Telepiù, ed in particolare la Parte II, Obblighi, paragrafi 10, Offerta Wholesale Premium, 11, Accesso alla Piattaforma, 12, Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori, e 15, Risoluzione delle controversie;

VISTA la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante adozione del regolamento concernente le controversie tra organismi di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 11 aprile 2001, n. 85;

VISTA la delibera n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 14 novembre 2001, recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, Suppl. ord. n. 259, ed in particolare l'articolo 28;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 9/2003, recante disposizioni organizzative relative al monitoraggio delle attività della piattaforma digitale a pagamento, pubblicata sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 29 luglio 2003;

RITENUTO che, in base alla decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, nel caso in cui sorga una controversia in merito all'attuazione della Parte II degli Impegni ivi previsti, e qualora l'oggetto della controversia riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e rientri nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della normativa italiana o comunitaria, "la parte denunciante avrà diritto a rimettere la questione all'AGCOM, a condizione che la parte denun-

ciante e le società Obbligate si siano dapprima adoperate al meglio per risolvere la questione attraverso un compromesso negoziale", e che "le Controversie AGCOM saranno decise in via definitiva dall'AGCOM nel rispetto della normativa comunitaria, ivi inclusa la Decisione e gli impegni, e della regolamentazione italiana applicabile al settore";

RITENUTO che, dal punto di vista oggettivo, ai sensi della predetta decisione, perché una controversia possa essere sottoposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, occorre la contemporanea sussistenza di due condizioni: che l'oggetto della stessa riguardi i paragrafi 10, 11 o 12.1 e che la controversia rientri nelle competenze dell'Autorità, ai sensi della normativa italiana o comunitaria;

RITENUTO che, in forza dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97, sussiste un potere di carattere generale in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori o tra questi ultimi;

VISTA la decisione comunitaria che, al paragrafo 15, lettera (a), (iii), dopo l'indicazione degli elementi che consentono tecnicamente l'avvio della procedura, stabilisce che: "La procedura di risoluzione della controversia dovrà seguire la procedura prevista nella delibera n. 148/01/CONS dell'AGCOM o qualsiasi simile regola procedurale che [sia] applicabile di volta in volta";

RITENUTO che dal confronto tra la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9, della legge n. 249/97, e degli articoli 2 e 3 della citata delibera n. 148/01/CONS, con quella di cui al citato paragrafo 15 degli Impegni emerge un diverso ambito oggettivo e soggettivo delle controversie ivi disciplinate, avendo quelle relative all'"Offerta Wholesale Premium", all' "Accesso alla Piattaforma" e alla "Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori", di cui ai paragrafi 10, 11 e 12.1 degli Impegni, un ambito più ampio rispetto a quelle oggetto della delibera n. 148/01/CONS, e coinvolgendo innovativi e peculiari profili di convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione, che non risultano interamente riferibili alla disciplina dell'accesso alle infrastrutture o a quella dell'accesso speciale alla rete, così come alla fornitura di servizi e prodotti;

RITENUTO che la competenza a dirimere le controversie deferibili all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al citato paragrafo 15 spetta al Consiglio, in forza della previsione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge n. 249/97, a cui compete altresì, come indicato dalla decisione comunitaria, di individuare "le regole procedurali applicabili di volta in volta";

RITENUTO di applicare alle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11 degli Impegni le regole contenute al Capo II della delibera n. 148/01/CONS, e a quelle di cui al paragrafo 12.1 degli Impegni le regole procedurali contenute nella delibera n. 182/02/CONS, avente ad oggetto la disciplina delle controversie relative agli utenti, intendendosi riferiti al Consiglio i poteri attribuiti dai predetti Regolamenti alla Commissione per le infrastrutture e le reti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intendono per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) "Consiglio", il Consiglio dell'Autorità;

c) "Decisione", la decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 relativa al procedimento n. M.2876 – NewsCorp/Telepiù;

d) "Società Obbligate", la Piattaforma Unica e News, così come definite dalla Decisione;

e) "Impegni", gli impegni assunti dalle Società Obbligate innanzi alla Commissione europea in base alla Decisione;

f) "Parte denunciante", il soggetto che, assumendo il mancato rispetto degli Impegni da parte delle Società obbligate, rimetta la decisione della controversia all'Autorità.

Art. 2
Procedura relativa alle controversie in tema di Offerta *Wholesale Premium* e di Accesso alla Piattaforma

1. Alle controversie riguardanti i paragrafi 10, Offerta *Wholesale Premium*, e 11, Accesso alla Piattaforma, degli Impegni, si applica la disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell'Autorità n. 148/01/CONS, del 28 marzo 2001, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 3
Procedura relativa alle controversie in tema di protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori

1. Alle controversie riguardanti il contenuto del paragrafo 12.1, "Protezione dei clienti della Piattaforma Unica e contratti con i rivenditori" degli Impegni, si applica la procedura prevista dal Regolamento concernente la risoluzione delle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, approvato con delibera dell'Autorità n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Art. 4
Decisione dell'Autorità

1. In caso di mancato esito positivo della conciliazione l'Autorità, su istanza anche di una sola parte, decide in via definitiva la controversia con atto vincolante.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, rientra nelle competenze del Consiglio dell'Autorità l'adozione degli atti vincolanti di cui al comma 1.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione europea.

Roma, 17 settembre 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il Segretario generale
MARIA ROSARIA MASTROPASQUA

DELIBERA N. 335/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI APPROVATO CON DELIBERA N. 217/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed in particolare l'articolo 4;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 giugno 2001, n. 141;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

RITENUTA la necessità di semplificare e di meglio specificare alcun aspetti del procedimento in materia di accesso;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "*e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

2. Il comma 1, dell'art. 2, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso*".

3. L'articolo 3, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*Art. 3. 1. I soggetti che intendono sottrarre all'ac-*

cesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. 2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza. 3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1".

4. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS è sostituita dalla seguente: "*a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti*".

5. Al comma 3, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, dopo le parole: "*non sia stata autorizzata*" sono inserite le seguenti: "*o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie*".

6. Il comma 4, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento*".

7. L'alinea del comma 6, dell'art. 4, del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è sostituito dal seguente: "*6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:* [...]"

8. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS, è aggiunto il seguente: "*7 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990*".

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 217/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 24 settembre 2003

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 335/03/CONS
TESTO DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AI DOCUMENTI, APPROVATO CON DELIBERA N. 217/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 335/03/CONS

Art. 1

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;

e) per unità organizzative, le unità organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) per bollettino, il bollettino di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 2

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può esercitare, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità mediante richiesta scritta, specifica e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni. I Dipartimenti e i Servizi predispongono periodicamente un'informativa al Consiglio sull'esito delle richieste di accesso.

2. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese è esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unità organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.

4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.

5. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, è predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.

Art. 3

1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unità organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

2. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non è stata presentata la richiesta di cui al comma 1, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro e non oltre i successivi cinque giorni, può presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.

3. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.

Art. 4

1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:

a) le note, le eventuali proposte della struttura ed ogni altra elaborazione delle unità organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;

b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;

c) gli atti e i documenti concernenti l'attività di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1), della legge;

d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorità;

f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;

g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.

2. I documenti formati dall'Autorità o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorità e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra l'Autorità e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata o prevista, anche in base alla normativa di recepimento delle direttive comunitarie, la divulgazione.

4. L'accessibilità di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria è comunque differita fino all'avvio del procedimento.

5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalità organizzative di accesso alla sede dell'Autorità e i costi di riproduzione della documentazione.

6. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;

b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;

d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;

e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;

f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonché monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;

h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unità organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità di tutela.

7 *bis*. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all'accesso partecipativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 241 del 1990.

DELIBERA N. 336/03/CONS
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 425/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 settembre 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 25/01/CONS del 7 novembre 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294;

VISTA la proposta formulata dal Gruppo di lavoro istituito con determinazione del Segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

CONSIDERATA l'opportunità di integrare e semplificare le disposizioni inerenti la procedura sanzionatoria dell'Autorità;

UDITA la relazione del Commissario Prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La lettera c), comma 1, dell'art.1, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituita dalla seguente: "*c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*".

2. L'articolo 2 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è sostituito dal seguente:

"*Articolo 2.1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità*".

Art. 2

1. All'articolo 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'articolo 2 della delibera 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it)*".

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.*"

c) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente*".

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore*".

e) Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"*5 bis. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:*

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione".

Art. 3

1. All'articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati* ".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689*".

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5 bis, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente*".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 4 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente articolo 4 *bis*, rubricato "Termini del procedimento":

"*1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.*

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida".

Art. 5

1. All'articolo 5 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "*elementi di valutazione*" sono sostituite dalle parole "*informazioni o ulteriori elementi di valutazione*".

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "*2 bis. La sospensione dei termini di cui al comma 3 dell'articolo 4 bis, che in ogni caso non può essere superiore a sessanta giorni, opera*:

a) *dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione*;

b) *dalla data di protocollo relativa al conferimento dell'incarico al perito alla data di protocollo in cui l'Autorità riceve la relazione peritale*".

Art. 6

1. All'articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento*".

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento*".

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "*3. Qualora ritenga necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'organo collegiale trasmette gli atti al Dipartimento garanzie e contenzioso specificando la natura ed il tipo di approfondimenti da svolgere. In tal caso il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 bis è prorogato di ulteriori sessanta giorni*".

Art. 7

1. Dopo l'articolo 8 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, approvato con delibera n. 425/01/CONS, è inserito il seguente articolo 9, rubricato "Comunicazione dei provvedimenti": "*1. Il Dipartimento garanzie e contenzioso provvede a notificare i provvedimenti sanzionatori adottati dall'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione*".

2. Dopo l'articolo 9, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente articolo 10, rubricato "Pubblicazione": "*1. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità*".

Art. 8

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 425/01/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 24 settembre 2003

Il Presidente della riunione
SILVIO TRAVERSA

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 336/03/CONS
TESTO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE SANZIONATORIE APPROVATO CON DELIBERA N. 425/01/CONS COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA N. 336/03/CONS

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è

assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.141 del 20 giugno 2001.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità.

Art. 3
Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

- d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
- su denuncia.

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o organizzazioni rappresentative dei loro interessi che intendono segnalare presunte violazioni alla normativa di settore debbono inviare la relativa denuncia al Dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax. Qualora le presunte violazioni riguardino la normativa in materia di telecomunicazioni, la relativa denuncia potrà essere inoltrata compilando il formulario S, di cui all'articolo 2 della delibera 182/02/CONS, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

3. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al Dipartimento garanzie e contenzioso.

4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione della denuncia qualora, all'esito delle verifiche, i fatti segnalati non risultino fondati e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo dispone l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate. Si considerano generiche le segnalazioni che si limitano ad imputare ad un soggetto fatti non circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire l'individuazione del soggetto che si sia reso responsabile dei fatti oggetto della segnalazione. Si considerano manifestamente infondate le segnalazioni relative a fatti che risultano chiaramente non riconducibili alle disposizioni normative di settore.

5 *bis*. Le segnalazioni trasmesse dalla Polizia postale e delle telecomunicazioni, dalla Guardia di finanza e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, sono inviate al Dipartimento garanzie e contenzioso. Tali segnalazioni devono riportare:

a) una precisa descrizione del fatto;

b) l'evidenziazione della norma giuridica che si presume violata;

c) l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;

d) i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione;

e) i supporti probatori che costituiscono la base per le successive valutazioni in merito alla sussistenza della violazione.

Art. 4
Avvio del procedimento

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell'art. 3, comma 5 *bis*, procede all'accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 6, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti avviati.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora dalla relazione e dagli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 3, nonché dalle segnalazioni di cui all'art. 3, comma 5 *bis*, non emergano fatti che integrano violazione delle disposizioni di settore, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso ne dispone l'archiviazione e ne informa periodicamente l'organo collegiale competente.

Art. 4 *bis*
Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.

2. Entro il termine di 120 giorni il Dipartimento garanzie e contenzioso conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 8, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione.

3. I termini sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi del successivo articolo 5.

4. Nel procedimento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine di cui al comma 1 si applica ai fini dell'adozione del provvedimento di diffida.

Art. 5
Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;

d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;